

Legge regionale 22 marzo 2012 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

## **Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità.**

### **Art. 22**

*(Interventi in ambito culturale)(6)*

**1.** La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per:

**a)** valorizzare la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni;

**b)** accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali;

**c)** diffondere la cultura di appartenenza alla comunità locale e nazionale, all'Europa e al contesto internazionale;

**d)** incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea;

**e)** sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e naturalistico;

**f)** promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia;

**g)** incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale;

**h)** incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato;

**i)** promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identità culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia.

**2.** Per le finalità previste al comma 1, la Regione concede contributi alle associazioni giovanili e, limitatamente alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni, anche alle istituzioni scolastiche. I contributi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 33.

(2)(4)(5)

**2 bis.**

( ABROGATO )

(1)(3)

**3.** Nell'ambito delle risorse complessivamente destinate alla concessione dei contributi di cui al comma 2, la Giunta regionale riserva annualmente una quota alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni.

**4.** Per le finalità previste al comma 1, la Regione è autorizzata altresì a sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente oppure con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro.

**5.** Le iniziative svolte in collaborazione con altri soggetti ai sensi del comma 4 sono realizzate sulla base di convenzioni che definiscono l'oggetto e i risultati attesi, stabiliscono il limite massimo della partecipazione finanziaria della Regione, i tempi di realizzazione, l'articolazione delle spese previste, le modalità di verifica dei risultati conseguiti e di accertamento delle spese effettivamente sostenute.

**6.** Restano ferme le funzioni dei Comuni e delle Province previste dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

Note:

**1** Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 100, L. R. 23/2013

**2** Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 33, L. R. 27/2014

**3** Comma 2 bis abrogato da art. 6, comma 34, L. R. 27/2014

**4** Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 41, L. R. 7/2015

**5** Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 18, L. R. 16/2016

**6** Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 28 bis, LR 16/2014, come disposto dall'art. 44, c. 4, LR 22/2021.